



Al

Presidente e legale rappresentante p.t. del OMISSIS

Fascicolo URAV n. 2169/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere della Presidente del OMISSIS – Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua istituito ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388/2000 – in merito all’applicabilità dell’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 al caso del Direttore generale del OMISSIS condannato con sentenza di primo grado (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell’Autorità in merito all’applicabilità dell’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 al caso del Direttore generale del OMISSIS condannato con sentenza di primo grado (condanna a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale della pena e reca una condanna accessoria, anch’essa sospesa, di interdizione dai pubblici uffici per la durata pari a quella della pena inflitta) per i reati di falso ideologico (art. 479 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) in relazione a comportamenti dallo stesso posti in essere prima dell’assunzione presso OMISSIS e relativi all’attività svolta quale sindaco di un Comune - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, che dispone quanto segue: *«A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale»*

Considerato che la sentenza di condanna di primo grado concerne uno dei reati previsti dall’art. 3 cit. (nel dettaglio, art. 323 c.p.), occorre quindi esaminare la natura giuridica del OMISSIS e dell’incarico oggetto della

richiesta di parere per verificare se risultano ricompresi nell'ambito di applicazione della citata disposizione. Nel caso in esame assume specificamente rilievo la categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico» - declinata all'art.1, comma 2, lett. c) – ossia «*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*». La disposizione in esame contempla, pertanto, due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di governance.

Quanto al requisito funzionale, questo risulta sussistere per le motivazioni che seguono.

L'Autorità nella delibera 1134/2017 ha svolto un approfondimento, relativo alla disciplina della trasparenza, sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, chiarendo che tali fondi, sussistendo il requisito dell'esercizio di funzioni amministrative e stante la verifica in concreto del requisito del bilancio superiore ai 500.000 euro, sono tenuti ad applicare il regime della trasparenza e ad adottare le misure prevenzione della corruzione previste per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, secondo le indicazioni contenute nella delibera.

Invero, «*è indubbio [...] che detti Fondi abbiano natura giuridica di enti di diritto privato e svolgano funzioni che rientrano nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 4304, del 15 settembre 2015, si configura nel caso dei Fondi "un'ipotesi di delegazione di funzioni pubbliche nell'ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma Cost."*».

Appurata quindi la sussistenza del requisito funzionale, occorre ora esaminare l'ulteriore requisito di *governance*, necessario ai fini della qualificazione del OMISSIS quale ente di diritto privato in controllo pubblico. Nel dettaglio, la disposizione richiede, alternativamente, che ci sia un controllo *ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure nell'ente siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, «*al fine di promuovere e finanziare, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni d'indirizzo attribuite al Ministero OMISSIS, lo sviluppo della formazione professionale continua in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia d'occupabilità dei lavoratori, è costituita sulla base dell'accordo interconfederale tra OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS del 6 giugno 2001, come associazione paritetica interprofessionale nazionale senza fini di lucro, il Fondo OMISSIS, previsto dall'art. 118 L. n. 388/2000, denominato OMISSIS* ». Giova ricordare che l'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero il Fondo OMISSIS che esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi stessi (art. 118 L. n. 388/2000).

L'art. 5 del medesimo statuto chiarisce che sono soci fondatori del OMISSIS le citate Associazioni OMISSIS e Organizzazioni Sindacali OMISSIS.

Ciascun socio nomina due membri dell'Assemblea a cui spetta, tra l'altro, la nomina del Presidente del CdA del Fondo e di due membri del CdA (su designazione delle Associazioni OMISSIS) e la nomina del Vice Presidente del CdA del Fondo e di altri due membri del CdA (su designazione delle Organizzazioni Sindacali OMISSIS).

Sono organi di OMISSIS. l'Assemblea, il Presidente e Vice Presidente, il CdA e anche il Collegio dei Sindaci (art. 8 Statuto).

Quest'ultimo è composto di tre membri effettivi (che devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili) così designati (art. 13 Statuto):

- uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero OMISSIS

- gli altri nominati rispettivamente dalle Associazioni OMISSIS e dalle Organizzazioni Sindacali OMISSIS (soci fondatori) che designano anche due Sindaci supplenti, uno per parte.

Al Ministero OMISSIS è riconosciuto, quindi, da statuto il potere di nominare il Presidente del Collegio dei Sindaci (art. 13 Statuto) e pertanto, considerato che la disposizione in esame richiede quantomeno uno dei due requisiti alternativi, anche il requisito di *governance* risulta integrato nel caso di specie.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il OMISSIS appare rientrare tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013. Il soggetto in esame, inoltre, è stato assunto come dirigente e poi inquadrato dal 2.05.2020 come Direttore Generale dell'Ente. Troverà, quindi, applicazione la disposizione di cui all'art. 3, co. 1, sia che tale incarico venga qualificato come incarico amministrativo di vertice (cfr. art. 1, co. 2, lett. i), che ricomprende la figura del D.G.) che più in generale come incarico dirigenziale (cfr. art. 1, co. 2, lettere j) e k).

Per completezza, preme menzionare anche l'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, nel caso di assenza di interdizione dai pubblici uffici (casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3), «*salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico*». Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame in quanto, come si evince dagli atti e rappresentato dallo stesso istante, il D.G. è stato condannato a 2 anni di reclusione con sospensione condizionale della pena e interdizione dai pubblici uffici (anch'essa sospesa) per la durata pari a quella della pena inflitta.

In ogni caso, si ricorda che «*La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento*» (art. 3, comma 5, cit.).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 maggio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Originale firmato digitalmente